Tribunale di Pisa – 14/03/2018, n. 241. Est. Eleonora Polidori.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.G. conveniva davanti al Tribunale di Pisa A.M. ed esponeva quanto segue:

- Nel periodo ricompreso tra gli anni 2000 e 2009 tra la sig.ra G. e la sig.ra M., in qualità di Dottore Commercialista, intercorreva un rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale che si traduceva nello svolgimento di attività quali tenuta della contabilità, predisposizione di dichiarazioni annuale dei redditi e di dichiarazione Iva, di elaborazione di buste paga ed amministrazione di rapporti di lavoro dipendente e di consulenza fiscale, in favore dell'impresa individuale della sig.ra G., della società "S.G. sas" ed infine in favore della "G.C. Sas di G.C."

- Nello svolgimento delle attività sopra dette, la Dott.ssa M. commetteva gravi errori che portavano alla irrogazione di sanzioni nei confronti di parte attrice. Tali negligenze consistevano nell'errata applicazione dell'Irap tra il 2000 e 2004, confermata dall'accoglimento del ricorso presentato da parte convenuta alla Commissione Tributaria Regione di Firenze; errata elaborazione della dichiarazione Iva 2005 che aveva portato la notifica nei confronti di parte attrice della cartella di pagamento per l'importo di Euro 1.391,56; errata elaborazione del modello DM. 10-Contributi dei lavoratori dipendenti relativamente al periodo 10/2008 e consequenziale notifica della cartella di pagamento di Euro 394,67; errato conteggio dei contributi previdenziali fissi dovuti alla Gestione Commercianti-3 rata-per gli anni 2007 e 2008 con notifica della cartella di pagamento di Euro 1.390,24; errato conteggio dei contributi previdenziali fissi dovuti alla Gestione Commercianti- 4 rata- per gli anni 2007 e 2008 e omesso versamento del diritto annuale Camera di Commercio relativa all'anno 2007 con notifica della cartella di pagamento di Euro 1.560,00; errato calcolo I.R.P.E.F. per l'anno 2006 ed errato conteggio dei contributi Inps per l'anno 2006 con notifica cartella esattoriale di Euro 1033,87; errata compilazione della dichiarazione Modello Unico 2007, 2008 e 2009 con conseguente accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e

notifica della cartella esattoriale di Euro 945,10; errato calcolo degli oneri deducibili nella dichiarazione Modello Unico 2008 con obbligo di versare da parte di attrice Euro 4.844,14 calcolati dall'Agenzia delle Entrate; omesso calcolo e omesso versamento di n. 3 ritenute di acconto in dichiarazione Modello 770 S/2008 con notifica di cartella di pagamento di Euro 116,39 e sanzione irrogata pari a 50,00 Euro per omessa iscrizione presso la Camera di Commercio di Pisa di Cancellazione Impresa Individuale.

- In applicazione del combinato disposto *ex* artt. 1176 c.c. e 2236 c.c., risultava la responsabilità professionale da prestazione d'opera intellettuale, di natura contrattuale ed extracontrattuale, da parte della sig.ra M. non rientrando gli errori sopra elencati in problemi tecnici di speciale difficoltà tali da escludere la responsabilità del prestatore d'opera.

- I danni subiti da parte attrice di natura patrimoniale ammontavano ad Euro 13.340,26 ed Euro 5.000,00 a titolo di danni non patrimoniali per un totale di Euro 18.340,26.

Tanto premesso, parte attrice così concludeva:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, in persona del Giudice Istruttore designando, in funzione di giudice unico, *contrariis reiectis*:

- in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della Dottoressa A. M. per gli errori commessi nell'espletamento dell'incarico professionale conferitole dalla Sig.ra G. e per l'effetto condannare la predetta professionista a rifondere a parte attrice la somma complessiva di Euro 18.340,26 di cui Euro 13.340, a titolo di danno patrimoniale sub specie di danno emergente sopportato a causa e per l'effetto del non corretto adempimento delle prestazioni poste a proprio carico ed Euro 5000,00 a titolo di danno non patrimoniale che a ciò è conseguito a parte attrice in termini di discredito presso gli Uffici Tributari o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- in subordine e salvo gravame per la denegata e non creduta ipotesi del parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa M. per gli errori commessi nell'espletamento dell'incarico professionale conferitole dalla Sig.ra G. e per l'effetto condannare la predetta professionista a rifondere a parte attrice la somma di Euro 13.340,26 a titolo di danno patrimoniale sub

specie di danno emergente sopportato a causa e per l'effetto del non corretto adempimento delle prestazioni professionali poste a proprio carico;

- sempre in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra S.G. alla Dottoressa A.M. a titolo di corrispettivo di attività professionale espletata in favore della stessa negli anni 2007- 2009 e/o a titolo di corrispettivo per la redazione di ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa ed alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, come da avvisi di notula sub doc.ti n. (omissis...), (omissis...) e/o per tutto quanto esposto in narrativa nel presente atto, per qualunque causa riferita al rapporto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le stesse parti tra gli anni 2000 e 2009;

- in subordine e salvo gravame, per la denegata e non creduta ipotesi del mancato o parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo di parte attrice, decurtare la somma di Euro 3166,96, già richiesta e diffusamente contestata, a titolo di corrispettivo di attività professionale espletata in favore della stessa negli anni 2007 e/o 2009 e/o a titolo di corrispettivo per la redazione dei ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa".

La convenuta M.A. si costituiva regolarmente in giudizio con atto depositato 30.05.2011 e contestava la domanda attorea, della quale chiedeva la reiezione deducendo:

- in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione per inesatta/insufficiente individuazione della parte attrice giacché non veniva individuato da parte attrice la persona fisica, l'organo o l'ufficio per il quale la stessa agiva e per indeterminatezza dell'oggetto della domanda dal momento che il *petitum* non veniva individuato con compromissione del diritto di difesa.

- In secondo luogo, veniva rilevato il difetto di legittimazione passiva da parte convenuta in quanto dal 3.01.2005 si costituiva l'associazione professionale "Studio Commerciale Associato B.C.M." pertanto le prestazioni d'opera professionale svolte dal 2004 al 2008 erano da riferirsi a un soggetto giuridico diverso dalla sig.ra M. che invece aveva esercitato il ruolo di commercialista in via autonoma dal 2001 al 2004.

- Nel merito, per quanto riguarda l'errata applicazione dell'IRAP, la dott.ssa M. rendeva edotta la cliente G. in ordine all'incertezza dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento, informandola della sussistenza di un obbligo *ex lege* di pagamento. Nonostante ciò, la cliente non ottemperava al pagamento e da ciò derivava l'atto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, nessun mandato/delega ad effettuare pagamenti in nome e per conto della cliente G. era mai pervenuto alla dott.ssa M..
- Parte convenuta, inoltre, contestava il *quantum* richiesto a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali in quanto infondato e privo di qualsivoglia fondamento.
- Infine, parte convenuta, essendo assicurata per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di dottore Commercialista con la compagnia assicuratrice A.S. spa, in denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle istanze attoree, intendeva essere manlevata dalla compagnia assicuratrice stessa, chiamandola in causa.
- Considerando, altresì, la costituzione dell'Associazione B.C.M. e che il rapporto di prestazione professionale tra la sig.ra G. e la dott.ssa M. cessava definitivamente, parte convenuta, in caso di accoglimento della pretesa attorea per il periodo dal 3.01.2005 al 31.12.2009 intendeva essere manlevata dalla associazione P.B.C. in persona dei suoi soci e legali rappresentanti, dichiarando di volerli chiamare in causa.

Tanto premesso, parte convenuta così concludeva: "Si chiede e si conclude:

- In via preliminare In rito dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato alla Dott.ssa A.M. per la mancata indicazione del soggetto attivo e/o per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In denegata ipotesi, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto estrometterla dal giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
- In denegata ipotesi del mancato accoglimento delle istanze preliminari sopra formulate Voglia l'On.le Tribunale adito, e per quanto di Sua competenza al G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

1. In rito: Fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. ovvero per consentire la chiamata in causa dei seguenti soggetti: - legale rappresentante *pro tempore* della Compagnia A.S. S.P.A. con sede in L. U. I., 1, 34123 T. (T.) tel.(omissis...) fax.(omissis...); - Associazione P.B.C., in persona dei Soci Dott. M.B., Ragionier F.B., Dott.ssa L.C., Dott.ssa A.M., con sede in R. (P.) Via (omissis...).

2. In via Principale, Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto ed in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la Sig.ra S.G. è tenuta al pagamento dei compensi professionali per l'attività prestata dalla dott.ssa A.M. quale professionista associato Studio Commerciale B.C.M. e per l'effetto condannare la Sig.ra S.G. a corrispondere alla dott.ssa M. la somma di € 3.166,96, dovuta in forza dei progetti di notula del 01.ottobre 2009 allegati al fascicolo di parte convenuta, ovvero la diversa somma che all'esito del giudizio risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Inoltre Nel caso di specie poiché ad avviso della convenuta risulta evidente quanto meno la colpa grave dell'odierna attrice che fonda l'intera propria domanda su di un assunto del tutto arbitrario, si chiede che il Giudice pronunci sentenza di condanna ai danni dell'attrice *ex* art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

3. In via subordinata e nel merito in caso di totale e/o parziale accoglimento della domanda attorea e quindi di condanna della Dott.ssa M. al pagamento di una somma a qualunque titolo in favore dell'attrice voler accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di credito della dott.ssa M. nei confronti dell'odierna attrice per l'attività espletata e descritta nelle notule del 01.10.2009 e per l'effetto operare la compensazione delle somme. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

4. In ogni caso in denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea dichiarare che il chiamato in causa A.S. S.P.A. Assicurazioni è tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea, relativa al periodo coperto dalla polizza di assicurazione, condannando lo stesso a rifondere alla dott.ssa M. quanto ella sarà

eventualmente tenuta a pagare all'attore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

5. Inoltre in ogni caso di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea dichiarare altresì che il chiamato in causa ovvero l'Associazione P.B.C. nella persona dei suoi Soci Dott. M.B., Rag. F.B., Dott.ssa L.C., dott.ssa A.M., obbligata in solido con la dott.ssa A.M. al pagamento di quanto sarà stabilito dal Giudicante in favore dell'attrice. Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di parte attrice."

La terza chiamata, ASSOCIAZIONE P.B.C. STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO, si costituiva regolarmente in giudizio con atto depositato in data 28.10.2011 contestando integralmente la domanda attorea così come formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:

- in primo luogo, veniva eccepita la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda in relazione all'individuazione del soggetto attivo.
- Nel merito, le pretese attoree risultavano sfornite di qualsivoglia prova in ordine all'esistenza del rapporto di mandato professionale tra le parti in relazione alle specifiche prestazioni di opera oggetto di contestazione ed al soggetto destinatario di esse. Infatti, la semplice domiciliazione della contabilità societaria presso un professionista non risultava essere una prova sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto professionale specifico in ordine agli adempimenti.
- I compensi spettanti allo Studio Commerciale Associato pari ad Euro 3.166,96 risultavano ancora insoluti, pertanto, lo stesso studio intendeva agire per il recupero di tale somma svolgendo domanda riconvenzionale.
- Anche il danno lamentato risultava sfornito di prova sia in merito alla quantificazione del danno non patrimoniale che del danno patrimoniale.
- Infine, lo Studio Professionale, essendo assicurato per la responsabilità professionale con la Società M.A. dal 18.02.2010, intendeva essere manlevato dalla stessa, in denegata ipotesi di condanna, relativamente al periodo di copertura assicurativa dalla polizza, chiedendo la chiamata in causa della stessa.

Tanto premesso, parte chiamata così concludeva:

- "in via preliminare in rito dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dalla Sig.ra G. per la mancata indicazione del soggetto attivo e/o per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

- In denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanze sopra formulate Voglia l'On.le Tribunale adito, e per quanto di Sua competenza al G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio:

- 1) In rito: Fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. ovvero per consentire la chiamata in causa dei seguenti soggetti: - legale rappresentante *pro tempore* della Compagnia M.A. S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* con sede in M., via (omissis...) In via Principale
- 2) Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto ed in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la Sig.ra S.G. è tenuta al pagamento dei compensi professionali per l'attività prestata dalla Associazione professionale "Studio Commerciale Associato B.C.M." e per l'effetto condannare la Sig.ra S.G. a corrispondere alla dott.ssa M. la somma di Euro 3.166,96, dovuta in forza dei progetti di notula del 01.ottobre 2009 già allegati al fascicolo di parte convenuta, ovvero la diversa somma che all'esito del giudizio risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Inoltre nel caso di specie poiché ad avviso della convenuta risulta evidente quanto meno la colpa grave dell'odierna attrice che fonda l'intera propria domanda su di un assunto del tutto arbitrario, si chiede che il Giudice pronunci sentenza di condanna ai danni dell'attrice *ex* art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In via subordinata e nel merito in caso di totale e/o parziale accoglimento della domanda attorea e quindi di condanna dell'Associazione Professionale "Studio Commerciale Associato B.C.M.", al pagamento di una somma a qualunque titolo in

favore dell'attrice voler accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di credito dell'Associazione Professionale suddetta nei confronti dell'odierna attrice per l'attività espletata e descritta nelle notule del 01.10.2009 e per l'effetto operare la compensazione delle somme. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In ogni caso in denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea dichiarare che il chiamato in causa M.A. S.P.A. in persona del Suo legale rappresentante, è tenuto a manlevare la convenuta d'ogni pretesa attorea, relativa al periodo coperto dalla polizza di assicurazione, condannando lo stesso a rifondere alla Associazione Professionale odierna chiamata, quanto ella sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio."

La terza chiamata, A. S.P.A., si costituiva regolarmente in giudizio con atto depositato in data 2.11.2011, contestando la domanda di garanzia spiegata nei propri confronti dalla convenuta dott.ssa M..

In particolare, rilevava, la polizza assicurativa n. (omissis...) stipulata dalla dott.ssa M. con la A.S. Ass.ni non copriva il danno per cui è causa dal momento che, in base all'art. 13 delle condizioni generali, la polizza indennizzava solo i danni denunciati durante il periodo di copertura assicurativa e non quelli che, seppur verificatisi durante la vigenza della polizza, venivano denunciati dopo la scadenza della medesima, come invece era avvenuto nel caso *de quo* stante la denuncia effettuata il 7.04.2010 per i danni subiti nel periodo 2000.2007.

Infine, veniva sottolineato da parte intervenuta, che l'importo del massimale in caso di sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'assicurato, era previsto pari ad Euro 516,45.

Tanto premesso, parte chiamata, così, concludeva:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, *contrariis reiectis*, accertata l'inoperatività nel caso di specie della polizza A.S. S.P.A. n. 76267897, respingere la domanda di manleva spiegata dalla dott.ssa A.M. nei confronti della medesima A.S. S.P.A., oggi A. S.P.A. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di causa e con condanna di essa M. al pagamento dell'ulteriore somma di cui all'ultimo comma dell'art. 96

c.p.c. dato che essa M. era stata tempestivamente avvertita *ante causam* dell'inoperatività della polizza".

La M.A. S.P.A., in qualità di terzo chiamato, si costituiva regolarmente in giudizio con atto depositato in data 6.04.2012 contestando le domande attorea e deducendo quanto segue:

- in via preliminare, aderiva alle difese svolte dalla dott.ssa M. e dallo Studio Associato circa la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei soggetti e l'infondatezza nel merito delle pretese mosse da parte attrice in quanto prive di qualsiasi prova sull'esistenza della responsabilità di parti convenuta.

- Per quanto riguarda la copertura assicurativa dello Studio Associato, in base all'art. 1.4.1. delle norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità Civile del Dottore Commercialista, nessun obbligo assicurativo graverà in ogni caso sulla Compagnia Assicurativa per ciò che attiene alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da parte attrice; in base all'art. 1.4.2 della sopradetta norma, la copertura assicurativa riguardava esclusivamente il periodo del contratto assicurativo, invece, nel caso *de quo*, la denuncia dei fatti all'assicurato risultava pervenuta in epoca antecedente la sottoscrizione del contratto assicurativo e per fatti avvenuti prima della stipula dello stesso. Pertanto, la copertura assicurativa non era operante anche ai sensi dell'art. 1892 c.c., avendo l'assicurato taciuto dolosamente, al momento della stipula del contratto, 17.02.2010, i fatti dai quali oggi l'attrice vorrebbe far discendere la sua responsabilità professionale.

- Infine, nella denegata ipotesi di responsabilità dello Studio Associato e di operatività della copertura assicurativa, in base all'art. 1.4.6 delle sopra citate norme, la garanzia assicurativa veniva prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 500,00 e con il massimo di Euro 25.00,00, ridotti, rispettivamente, ad Euro 250,00 e Euro 200,00 in base al punto 2) dell'allegato AG.

Tanto premesso, la terza chiamata M.A. così concludeva:

- "in tesi - rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande avanzate dalla attrice";

- in ipotesi nel caso in cui venisse riconosciuta una responsabilità anche soltanto parziale dell'Associazione Professionale, accertare e dichiarare l'inoperatività nel caso in esame della polizza assicurativa (omissis...) per i motivi in narrativa";
- in ulteriore ipotesi, qualora venisse riconosciuta una responsabilità, anche solo parziale, dell'associazione professionale B.C.M.- Studio Commerciale Associato e ritenuta operante a suo favore la copertura assicurativa offerta dalla polizia n. (omissis...),

- 1) ridurre la somma che l'esponente venisse condannata a corrispondere, in proporzione della differenza da accertarsi tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose secondo quanto prescritto dall'art. 1893 c.c.
- 2) circoscrivere tale copertura secondo le limitazioni, i massimali e gli scoperti individuati dalle condizioni di contratto a carico della stessa assicurata."

Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, prova testimoniale, C.T.U., la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 10.03.2017 sulla base della seguente motivazione: "Rilevato che la relazione di C.T.U. non è esauriente, non chiarendo le conclusioni cui giunge e soprattutto il percorso argomentativo che le ha precedute ed appare quindi necessario che il C.T.U. rielabori tutti i passaggi argomentativi diffondendosi maggiormente e assuma conclusioni più chiaramente intellegibili a tutti i quesiti a lui già rivolti; Rilevato che con l'occasione appare opportuno chiedere al C.T.U. di distinguere partitamente gli errori compiuti nel periodo fino al 3.1.2005, data nella quale ha cominciato ad operare lo studio, distinguendo quindi e quantificando il danno derivante dagli errori compiuti nel primo periodo da quello relativo al secondo periodo e rilevato che appare comunque necessario che il C.T.U. quantifichi ugualmente il danno (da lui ritenuto non imputabile al commercialista) insito nelle spese, oneri derivanti dall'aver trascurato gli avvisi bonari".

All'esito dell'integrazione della C.T.U., le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 14.09.2017 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma

dell'art. 281-quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

Parte attrice concludeva come da memoria *ex* art. 183 n. 1 c.p.c. Parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria *ex* art. 183 n. 1 c.p.c., la terza chiamata, Studio Commerciale B.C. e M., come da memoria *ex* art. 183 n. 1 c.p.c. la terza chiamata, A. spa, come da comparsa di costituzione e risposta. La terza chiamata, M.A., come da comparsa di costituzione e risposta.

Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, e fatta propria anche dai terzi chiamati, circa la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e dell'individuazione del soggetto attivo.

Infatti, come previsto dalla Suprema Corte, Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 (Rv. 605617 - 01) "La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva."; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 (Rv. 626497 - 01) "La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "*causa petendi*" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "*ratio*" ispiratrice

nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese."

Ora, nel caso in questione, l'individuazione dell'oggetto della domanda e del soggetto attivo si ricava in modo chiaro dalla combinata analisi degli atti presenti nel giudizio e dai documenti prodotti da parte attrice: nel corpo dell'atto di citazione è infatti chiaro che alcune violazioni e inadempimenti sono contestati dalla sig.ra G. in proprio ed altre in qualità di legale rappresentante e del resto la procura in calce all'atto di citazione è conferita da G.S. sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società.

Si deve ribadire infatti che "La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione, nell'atto di citazione, dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità della citazione soltanto se e quando tale mancanza si risolva in un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione della medesima persona giuridica; viceversa, tale omissione o insufficienza non può ritenersi incidente sulla validità dell'atto se dal suo contesto l'ente risulti individuato con esattezza in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul soggetto dal quale l'atto proviene" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19922 del 25/09/2007, Rv. 598579 - 01).

Nel caso di specie la veste sia di persona fisica che di legale rappresentante di persona giuridica dell'attore emerge dal raffronto tra la narrativa di citazione e il tenore letterale della procura alle liti in calce all'atto stesso di modo che nessuna incertezza può ritenersi esistente.

Quanto poi all'eccezione di nullità per mancata indicazione della cosa oggetto della domanda, tale eccezione è manifestamente infondata in quanto in citazione è chiaramente indicata la c.d. "*causa petendi*" della domanda ossia l'inadempimento agli obblighi derivanti da un contratto di prestazioni professionali e il c.d. "*petitum*" ossia il risarcimento del danno che tale inadempimento sarebbe derivato alla parte attrice committente delle prestazioni professionali (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 10/06/1976 (Rv. 380936 - 01) "La nullità della citazione per Mancanza o difetto di Determinazione della cosa oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il *petitum* - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale

richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni" (Successive conformi Cass. n. 188/1996; Cass. n. 7448/2001; Cass. n. 3911/2001).

Passando al merito della questione, dall'analisi dei documenti in atti, delle testimonianze espletate in sede istruttorie e dalle risultanze delle due Consulenze Tecniche d'Ufficio, compresa anche la successiva consulenza integrativa del 7.04.2017, effettuate dal Dott. Roventini è possibile ricostruire, ai fini che qui interessano, il rapporto professionale tra le parti in causa e trarne delle conclusioni in merito alle dedotte responsabilità in merito alla emissione di sanzioni da parte dell'Agenzia dell'Entrate.

Infatti, dalle notule emesse dalla Dott.ssa M. e pagate con assegni e bonifici da parte attrice (docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e dalle dichiarazioni del teste di parte attrice G.A. (il quale ha confermato che "si è vero tra gli anni 2000 e 2009 la sig.ra G. si è avvalsa esclusivamente delle prestazioni professionali della Dott.ssa M. per la tenuta della contabilità, la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Iva, per consulenza fiscale in proprio favore e per l'amministrazione dei rapporti di lavoro dipendente") si deve dedurre la prova certa della sussistenza di un rapporto contrattuale ed, in particolare, di un contratto di prestazione d'opera intellettuale continuativo intercorso tra l'attrice e la convenuta.

Ed infatti, l'attività professionale effettuata da parte convenuta si è concretizzata nella "tenuta della contabilità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali" dal 2000 fino al

2009 a favore di parte attrice, quale impresa individuale della sig. G., poi quale società "S.G. Sas" ed infine quale "G.C. Sas di G.C.".

Con la costituzione dell'Associazione professionale "Studio Commerciale Associato B., C. e M." avvenuta con atto del 3.01.2005 (doc. n. 1 prodotto da parte convenuta), tale incarico professionale continuò ad essere svolto dalla Dott.ssa M., quale componente dello studio associato.

Si vedano, al riguardo, notula del 25.10.2005 doc. n. 2, del 30.01.06 doc. n. 3 e del 07.08.2006 doc. n. 4 nonché le deposizioni testimoniali rilasciate dal teste di parte convenuta, G.P., impiegata dello studio professionale "B., C. M.", la quale ha confermato che la società G.C. Sas è cliente dello studio commerciale la cui attività ha riguardato la consulenza amministrativa e tributaria, la compilazione, la presentazione modello unico e prestazione domande e pratiche presso uffici o enti (v. verbale d'udienza del 5.06.2013) e dal teste di parte attrice, G.A., il quale ha affermato che anche nel periodo successivo al 2005 l'attrice si è avvalsa della prestazione professionale della Dott.ssa M. (v. verbale d'udienza del 5.06.2013).

In punto esistenza … rapporto professionale … parte attrice e convenuta, la quale, si ripete, è provata dalla documentazione agli atti e … è in alcun modo dubitabile, il C.T.U. … primo elaborato peritale a pag. 5 scrive "nei fascicoli di causa … è stata rinvenuta alcuna lettera d'incarico e tutto lascia supporre … in realtà … le parti … sia … stato sottoscritto alcun documento … genere ma solo un accordo verbale riguardante … adempimenti di ordinaria amministrazione quali assistenza contabile, amministrativa e fiscale … quanto detto trova conferma, oltre … nella descrizione delle notule emesse, prima dalla Dott.ssa M. e … dallo studio associato di … lei faceva parte, regolarmente pagate dalla … anche … fatto … nessuna contestazione in merito all'esistenza di tali adempimenti sembrerebbe essere … stata sollevata dagli organi preposti al controllo".

Del resto, si rammenta che "Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava

sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante." Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1792 del 24/01/2017 (Rv. 642480 - 01) V. anche precedente conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006 (Rv. 591018 - 01).

Per quanto concerne la correttezza dell'attività svolta, dalle allegazioni delle parti, dai documenti prodotti e dalle risultanze della C.T.U. possono trarsi alcuni rilievi circa i fatti esposti da parte attrice e circa la loro imputabilità al professionista convenuto. E in particolare:

- 1. errata applicazione dell'Irap anni 2000-2004: "il contribuente nei periodi dal 2000 al 2004 non era tenuto al pagamento dell'Irap e, quindi, le relative dichiarazioni, visti i documenti di causa, devono considerarsi errate". (V. pag. 8 relazione C.T.U. del 6.10.2014). Pertanto, parte attrice ha versato una maggiore imposta non dovuta pari ad Euro 3.223,00. Sul punto il C.T.U. rileva: "non possiamo stabilire con certezza, non trattandosi di un mero errore quantitativo, chi l'abbia commesso ".
- 2. Sanzione per errata elaborazione della dichiarazione IVA 2005 ed errato calcolo dei contributi INAIL 2007: il minor versamento dell'IVA ha comportato l'irrogazione di sanzione pari ad Euro 261,48 oltre Euro 95,03 di interessi; la responsabilità di tale errore, definito dal c.t.u. soggettivo e consistente "nell'omissione di due versamenti periodici", non è individuabile a parere del c.t.u. con certezza in capo a parte convenuta.
- Invece, il minor versamento del premio INAIL, che ha comportato una sanzione pari ad Euro 14,87 è imputabile ad "errore tecnico commesso dal professionista nella quantificazione del premio" che ha calcolato in modo errato il premio

INAIL per l'anno 2007. (pag. 9 relazione del 6.10.2014 e pag. 3 relazione del 7.04.2017)

- 3. Errata elaborazione modello D.M. 10 periodo ottobre 2008: essa consiste in "errore da omesso versamento" e non il mancato adempimento dichiarativo. Tale errore "che per la mancanza di documentazione non consente di attribuire all'una o all'altra parte, ha comportato a parte attrice il pagamento di una sanzione pari ad Euro 32,67" (pag. 10 relazione C.T.U. del 6.10.2014), in particolare, a pag. 3 relazione del 7.04.2017, il consulente afferma che il modello DM è stato predisposto dal professionista ed inviato all'ente ma, successivamente non pagato dall'attrice.
- 4. Omesso versamento 3 e 4 rata contributi previdenziali fissi per gli anni 2007 e 2008, nonché diritto annuale CCIAA anno 2007: "la documentazione esaminata non consente di dare una risposta univoca ed attribuire la colpa dell'accaduto al professionista o al contribuente, comunque tale errore è quantificabile in una sanzione pari ad Euro 176,69" (pag. 11 relazione C.T.U.)
- 5. Alla stessa conclusione è giunto il C.T.U. per quanto riguarda errato calcolo dell'IRPEF e dei contributi INPS anno 2006, comportanti una sanzione pari ad Euro 775,04. (allegato 2)
- 6. Errata elaborazione modello unico 2008 (redditi 2007): "solo nel caso di minor versamento I.R.P.E.F. le sanzioni irrogate dall'Ufficio pari ad Euro 546,00 oltre interessi pari ad Euro 236,05 sono imputabili ad errore tecnico commesso dal professionista nell'elaborazione della dichiarazione", invece, negli altri casi riguardanti i tardivi versamenti, la minore IVA, il minore add. Comunale e i minor contributi siamo di fronte ad omissioni di versamento la cui "responsabilità è incerta" ad avviso del c.t.u. (pag. 12 relazione C.T.U.)
- 7. Errata compilazione modello unico 2009 (redditi 2008): si tratta di errore c.d. oggettivo commesso dal professionista e che ha comportato a parte attrice il versamento di maggiori contributi rispetto a quelli dovuti pari ad Euro 1.885,00. Sottolinea il C.t.u. come tale errore non abbia provocato un vero e proprio danno,

in quanto maggiori versamenti hanno incrementato il montante contributivo INPS su cui verrà calcolata la pensione e, "maggiori sono i versamenti più alta sarà la pensione" (pag. 4 relazione del 7.04.2017).

- 8. Modello unico 2007 (redditi e IVA 2006) della società G.C. sas: "il credito evidenziato nella dichiarazione 2006 risulta errato per eccesso dell'importo di Euro 646,00 così come rilevato dall'agenzia delle entrate nella cartella n. (omissis...) con relativa sanzione di Euro 193,80". Tale errore è imputabile al professionista.
- 9. Omessa iscrizione presso Registro Imprese dell'avvenuta cancellazione dell'impresa individuale G.S.: tale omissione ha comportato l'irrogazione di una sanzione pari ad Euro 50,00 imputabile "al professionista che ha curato tette le pratiche che hanno portato alla chiusura di tale impresa individuale, vista la specificità dell'adempimento" (pag. 13 relazione C.T.U.)
- 10. Errato calcolo oneri deducibili nel Modello Unico 2008 (redditi 2007): si tratta di errore tecnico imputabile al professionista, redattore della dichiarazione fiscale ed ha comportato il pagamento da parte del contribuente di una sanzione pari ad Euro 1.060,14.
- 11. Omesso versamento di tre ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta 2007 che ha comportato il pagamento da parte dell'attore di una sanzione di Euro 41,39. Tale omissione, ad avviso del C.T.U., non è imputabile con certezza assoluta al professionista.

Per quanto concerne la quantificazione del danno derivante dall'aver trascurato i vari avvisi bonari, secondo il c.t.u., "il mancato rinvenimento di specifica documentazione nel fascicolo di causa, non consente una ricostruzione analitica, ma solo un calcolo forfettario, che porterebbe nel caso delle imposte (IVA, I.R.P.E.F. e addizionali), ad una riduzione delle sanzioni a 1/3 o 2/3 delle sanzione applicata (30%), ossia al 10% o 20% dell'imposta non versata" (pag. 7 relazione del 7.04.2017).

Quindi se le contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate fossero state definite sulla base degli avvisi bonari, così come avvenuto nei casi di cui ai numeri 6 e 10 del

prospetto allegato, innanzitutto non sarebbero stati pagati i "compensi di riscossione" richiesti da Equitalia e le sanzioni sarebbero state ridotte.

Il C.T.U. conclude pertanto affermando (si veda ultima relazione depositata):

In conclusione dell'analisi sopra effettuata possiamo sostenere che il danno subito da parte attrice per gli eventi più volte descritti, ammonta ad euro 7.348,30, di cui solo una parte e precisamente euro 1.606,49, possono essere imputati con ragionevole certezza al professionista, mentre tutto il resto è e rimane soggetto alle incertezze più volte evidenziate.

Circa le sanzioni pagate dall'attrice che il C.T.U. classifica nei c.d. errori soggettivi in quanto non individuabile il soggetto responsabile delle sanzioni irrogate, è necessario rilevare come dalle deposizioni testimoniali è emerso che alcuna delega a pagamento in nome e per conto della sig.ra G. è stata rilasciata dalla stessa al commercialista, la quale compilava e predisponeva i bollettini che venivano poi ritirati personalmente dall'attrice o dal marito della stessa e da questi pagati.

Si vedano, infatti, le dichiarazioni rilasciate dal teste G.P. (cap. 5 "no non è vero, i pagamenti avvenivano consegnando direttamene al cliente la delega da pagare" verbale d'udienza del 5.06.2013) e del teste G.A. (cap. 7 "si è vero a volte sono andato anche io personalmente" verbale d'udienza del 5.06.2013).

In conclusione, può dirsi provato che la consulenza contabile e fiscale della convenuta era molto ampia, anche se non era specificamente stata delegata ad effettuare i pagamenti.

Infatti, a fronte dell'allegazione di parte attrice circa la sussistenza tra le parti di un rapporto di consulenza commerciale ad ampio spettro e comprensivo della tenuta della contabilità, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi e delle dichiarazioni IVA, per consulenza fiscale e per l'amministrazione dei rapporti di lavoro dipendente e della prova di tale rapporto (si vedano documenti e cap. 6 della prova per testi di parte attrice), sarebbe stato specifico onere del professionista convenuto provare che tale rapporto era in realtà limitato ad alcuni specifici adempimenti.

E soprattutto sarebbe stato specifico onere del professionista convenuto provare di aver espletato quell'attività preliminare e prodromica ai singoli adempimenti e diversa dai pagamenti materiali omessi.

Ed invero, proprio in virtù del contenuto ampio delle prestazioni professionali oggetto del rapporto, la professionista convenuta avrebbe quanto meno dovuto provare che ella fece tutto quanto su di lei incombente per mettere il cliente in condizione di adempiere regolarmente agli obblighi fiscali specificamente oggetto di contestazione (avvisando la cliente, preparando ad es. conteggi e modulistica e consegnando gli stessi al cliente con le tempistiche corrette).

Ma nulla di tutto ciò ha provato la convenuta che, in quanto debitrice della prestazione professionale che, in virtù della regola di cui all'art. 2697 c.c., di tale prova era onerata e pertanto si deve dedurre che l'incertezza in merito agli adempimenti omessi deve ridondare sulla professionista convenuta, proprio perché ella avrebbe dovuto provare o la effettiva specificità del proprio incarico (perché ad es. limitato a settori diversi da quelli in esame) o comunque di aver posto in essere, quanto meno, tutte le attività prodromiche necessarie a mettere la cliente in condizione di adempiere regolarmente ai propri obblighi (informare tempestivamente della scadenza, preparare e consegnare la modulistica ecc.).

In merito alla quantificazione del danno e in particolare agli interessi passivi, il C.t.u. correttamente osserva che "in nessun caso gli interessi dovrebbero essere considerati un danno per chi li paga e in questo caso per parte attrice" dal momento che "se il contribuente avesse effettuato i pagamenti nei tempi previsti dalla legge con mezzi propri, non avrebbe beneficiato dei frutti derivanti dall'investimento di tali somme, al contrario, se avesse utilizzato denaro preso in prestito, avrebbe pagato interessi corrispondenti a quelli che oggi gli vengono richiesti dagli enti impositori".

Condivisa tale ultima considerazione del c.t.u., si ritiene quindi di quantificare il danno subito dalla parte attrice nella somma quantificata dal c.t.u. come comprensiva di tutti gli inadempimenti riscontrati per Euro 7.348,30,

L'importo suddetto in quanto spesa conseguente all'inadempimento della convenuta costituisce il danno emergente e, in quanto oggetto di obbligazione risarcitoria contrattuale deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione da calcolarsi sulla somma stessa annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Operati i necessari conteggi, la somma oggi dovuta ammonta ad Euro 8.743,92.

Dalla presente sentenza sulla medesima somma spettano poi gli interessi legali fino al saldo, trasformandosi il debito di valore in debito di valuta all'atto della liquidazione.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta per i propri compensi professionali (notule relative all'attività espletata negli anni 2007 e 2009 e alla redazione dei ricorsi presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa e Regionale di Firenze, docc. nn. 30 e 31 di parte attrice), sulle medesime si deve rilevare che nella sostanza parte attrice ha sollevato nella prima memoria *ex* art. 183 c.p.c. eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. e pertanto, effettuata una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, dei quali quelli di parte convenuta precedenti temporalmente a quello di parte attrice, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, si ritiene l'eccezione proposta efficace, apparendo l'inadempimento della convenuta non lieve né di scarsa importanza (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 22626 del 08/11/2016).

Circa la domanda di manleva spiegata dalla convenuta M. nei confronti dello studio associato professionale, si rileva che "I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale." Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6994 del 22/03/2007 (Rv. 596926 - 01).

Pertanto, stante, da un lato, la mancanza di prova circa uno specifico accordo stipulato tra l'attrice e lo Studio Associato per lo svolgimento dell'attività professionale e,

dall'altro, la sussistenza di prove documentali e testimoniali circa il rapporto contrattuale intercorso solamente tra l'attrice e la convenuta nonché la natura strettamente personale dell'attività professionale svolta, nessun vincolo di solidarietà può sussistere tra la convenuta e il terzo chiamato né per l'adempimento della prestazione né per la responsabilità nell'esecuzione della medesime.

Ciò costituisce peraltro, un principio costantemente affermato dalla Suprema Corte (si veda anche quanto rilevato in proposito dal c.t.u. a pag. 8 della relazione): Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004 (Rv. 578142 - 01) "La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'"intuitus personae", e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio ne' per l'adempimento della prestazione, ne' per la responsabilità nell'esecuzione della medesima."

Per quanto riguarda la domanda di manleva esercitata dalla Convenuta nei confronti della propria assicurazione, A. s.p.a, chiamata in causa dalla stessa, si rileva che la polizza assicurativa n. (omissis...), stipulata tra la parti prevede che la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento vale esclusivamente se queste sono presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione (art. 13 del doc. n. 3 di parte chiamata).

Ora, dalla documentazione in atti si evince che la prima richiesta di risarcimento danno ricevuta dalla M. è avvenuta in data 31.03.2010, così come affermato dalla stessa anche nella propria comparsa di costituzione, e la conseguente denuncia all'assicurazione è avvenuto con raccomandata del (omissis...)., ricevuta da A. il 27.04.2010 (doc. n. 2 di parte chiamata).

Inoltre, emerge quale circostanza pacifica il periodo di durata della polizia n. (omissis...) dal 6.03.2000 al 31.12.2007 (v. comparsa conclusione della convenuta e doc. n. 1 della terza chiamata).

Conseguentemente, stante l'applicazione dell'art. 13 di suddetta polizza, la richiesta da parte della M. è avvenuta dopo la scadenza della polizza (ovvero il 7.04.2010) e non nel corso del periodo assicurativo (6.03.2000-31.12.2007), così come invece stabilito da tale disposizione ai fini dell'applicabilità della copertura assicurativa.

Pertanto, la domanda di manleva proposta dalla convenuta non può essere accolta.

Atteso il rigetto della domanda proposta nei confronti del terzo chiamato, Associazione P.B.C., la relativa domanda di manleva esercitata dallo studio associato nei confronti di M.A. S.P.A. deve ritenersi assorbita.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo. Le spese tra l'Associazione professionale e la propria compagnia assicuratrice devono essere compensate, non potendo le stesse ritenersi provocate dalle altre parti ed essendo stata tale chiamata di terzo non giustificabile sulla base delle emergenze processuali. Considerata poi la posizione difensiva assunta dall'Associazione professionale nei confronti della convenuta principale, anche le spese tra tali parti devono essere compensate.

P.Q.M

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G.S. contro M.A. e nei confronti di STUDIO COMMERCIALE B.C. E M., A.A., M.A. S.P.A., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

• 1) Condanna M.A. a pagare nei confronti della parte attrice la somma di Euro 8.743,92 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

• 2) Rigetta la domanda riconvenzionale di M.A.;

• 3) rigetta le domande di M.A. nei confronti dell'Associazione P.B.C.;

• 4) condanna M.A. a rifondere in favore di parte attrice le spese processuali, che liquida in € 4.835,00 per compensi di avvocato, Euro 195,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

• 5) condanna M.A. a rifondere in favore dell'A.S. S.P.A. le spese processuali che liquida in Euro 4.835,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

• 6) compensa le spese processuali tra M.A. e l'Associazione P.B.C.;

• 7) compensa le spese legali tra Associazione P.B.C. e M.A. S.P.A.;

• 8) pone definitivamente a carico di parte convenuta M.A. le spese della C.T.U. così come liquidate in corso di causa e della C.T.P. attorea.

Così deciso in Pisa, il 14 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2018.